

Adeguamento cartografico del PTPR

CONSULTAZIONE PRELIMINARE

Seduta di Parma – 24 novembre 2025

Auditorium del Complesso Monumentale della Pilotta - Piazzale della Pilotta, 15



Regione Emilia-Romagna



La ricognizione dei Beni paesaggistici, art. 142 del D.lgs. 42/2004



AREE TUTELATE PER LEGGE – Art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e smi (ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 – Legge Galasso)

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a)** i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 - b)** i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
 - c)** i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - d)** le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
 - e)** i ghiacciai e i circhi glaciali;

[...]





AREE TUTELATE PER LEGGE – Art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e smi
(ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 – Legge Galasso)

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

[...]

- f)** i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g)** i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018;
- h)** le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i)** le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l)** i vulcani;
- m)** le zone di interesse archeologico.





AREE TUTELATE PER LEGGE – Art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e smi
(ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 – Legge Galasso)

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a)** erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
- b)** erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate (5);
- c)** nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

La ricognizione e le delimitazioni dei beni paesaggistici non tengono conto delle aree, ove previste, da escludere dall'applicazione della tutela ai sensi del comma 2 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.



Metodologia

CRITERI E METODOLOGIE DI RICONOSCIMENTO DELLE AREE TUTELATE PER LEGGE AI SENSI
DELL'ART. 142 DEL D.LGS. 42/2004.



Per individuare le tutele **a partire da una definizione molto sintetica di criteri di legge**, la riconoscizione ha consolidato una **METODOLOGIA** condivisa e fondata su un'impostazione basata sulla giurisprudenza di settore, e che sfruttasse anche tutte le fonti a disposizione per la ricostruzione più esatta possibile dei perimetri. Principi base:

- si sono seguite le Linee Guida contenute nel «*POAT MiBAC - La pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale. Relazione finale, giugno 2011*» e approfondite sulla base delle specifiche risorse cartografiche regionali;
- le diverse categorie di beni paesaggistici elencate all'art. 142 hanno necessitato di una specificazione dei criteri e, in alcuni casi, anche dello sviluppo di metodologie che variano in base ai dati disponibili per la riconoscione e alle caratteristiche intrinseche dei beni tutelati;
- sono quindi a disposizione **una metodologia complessiva e, in allegato, 6 metodologie dedicate** alle categorie che richiedevano un maggior approfondimento.



Metodologia generale

Esplicita le finalità complessive della cognizione, cioè l'accertamento e l'esatta individuazione dei beni paesaggistici, supportata da una rappresentazione cartografica chiaramente e facilmente fruibile da tutti gli operatori e soggetti interessati, per garantire la **certezza della tutela e dell'operatività del regime autorizzatorio**.

Dettaglia inoltre i criteri utilizzati per l'individuazione e esatta perimetrazione della categorie in cui la chiarezza delle definizioni dell'art. 142 permetteva di prendere sostanzialmente atto di **un dato oggettivo e già conosciuto, definendone la perimetrazione cartografica con la massima precisione possibile**:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
- d) le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448.
- l) vulcani



Metodologie approfondite

Sono 6, dedicate singolarmente all'approfondimento dei criteri e delle fonti utilizzati per l'individuazione e esatta perimetrazione delle categorie in cui le definizioni dell'art. 142 hanno richiesto un **approfondimento tecnico** e il **reperimento di ulteriore documentazione**, e/o **chiarimenti metodologici rilevanti**; in tal modo l'adeguamento cartografico offre un quadro uniforme e coerente per l'applicazione di queste tutele su tutto il territorio regionale, intervenendo su temi maggiormente forieri di incertezze e potenziale contenzioso:

- b) i territori contermini ai **laghi** compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i **corsi d'acqua** iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- e) i ghiacciai e i **circhi glaciali**;
- f) i territori coperti da **foreste** e da **boschi**, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018;
- h) le aree assegnate alle **università agrarie** e le zone gravate da **usi civici**;
- m) Le **zone di interesse archeologico**




Le metodologie tra risorse cartografiche, interdisciplinarietà e collaborazioni

Ogni metodologia si è avvalsa di approfondimenti giurisprudenziali, collaborazioni istituzionali, sia tra servizi interni alla Regione che di altre amministrazioni, e studi interdisciplinari



b) Laghi: collaborazione con le Amministrazioni comunali



f) Boschi e foreste: collaborazione con il Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane



c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua

Ha richiesto particolari approfondimenti e reperimento di ulteriore documentazione soprattutto l'individuazione dei corsi d'acqua iscritti negli **elenchi** previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con **regio decreto 11 dicembre 1933**, n. 1775.

Si sono, ad esempio, utilizzati i catasti storici e le prime cartografie IGM, in particolare quelle degli anni Trenta, per rinvenire gli elementi citati come riferimenti negli elenchi, quali toponimi/idronimi o elementi che delimitavano il tratto pubblico come «opifici» idraulici e «rotabili/carrozzabili».

Opificio a forza idraulica

Casa in muratura, baracca, capanna, ruderi

                                           <img alt="Icon of a factory with a chimney" data-bbox="8478 744 849



e) i ghiacciai e i circhi glaciali

In Emilia-Romagna rimangono unicamente circhi glaciali, cioè morfologie relitte che testimoniano la presenza di un antico ghiacciaio. Sono larghi avvallamenti dal fondo piatto e poco inclinato aperto sul fianco della montagna, poco al di sotto delle creste, conservati sempre a quota superiore ai 1200 m.

Un attento riconoscimento di queste tracce, tramite un riesame di tutte le fonti e sofisticati modelli 3D, ha permesso di dare riconoscibilità e tutela specifica a forme antichissime, spesso all'origine di molti specchi lacustri attuali.






h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici

La ricognizione ha prodotto esiti diversi che variano in base al livello di certezza/incertezza delle informazioni e ufficialità dei dati e, in sintesi, restituiscono:

- l'individuazione, delimitazione e rappresentazione cartografica degli **usi civici certi**, ovvero delle situazioni in cui è stato possibile accertarne l'esistenza e la consistenza e quindi il **vincolo è già applicabile**;
- un **quadro conoscitivo organizzato delle altre situazioni** che, per diverse ragioni, richiedono un approfondimento.

La pubblicazione di questo quadro conoscitivo permetterà di verificare, anche con il coinvolgimento dei Comuni interessati, i risultati della ricognizione finora raggiunti e perfezionarli per quanto possibile con le eventuali ulteriori informazioni e documentazione a disposizione dei Comuni coinvolti.

Le fonti utilizzate sono state prevalentemente documentali (istruttorie, atti, decreti/delibere/determine), ma quando le terre collettive sono gestite da Enti dedicati si è privilegiata la visura catastale effettuata alla data della ricognizione e fornita direttamente dagli stessi (Consorzio delle Comunalie nel parmense o alcune Partecipanze) o, al momento della ricognizione, dal Settore Agricoltura, caccia e pesca della Regione.





m) Le zone di interesse archeologico

Complesso approfondimento giurisprudenziale e lavoro interdisciplinare, in particolare dei funzionari archeologi delle Soprintendenze, con schede di approfondimento dedicate.

Le zone di interesse archeologico ricadono per circa il 95% in aree già coperte da altre tutele, e permettono di dare rilievo e riconoscibilità, e quindi tutela e valorizzazione, a tracce spesso fragili della compresenza di valori archeologici, di carattere storico e naturalistico-ambientale, che **testimoniano l'antichità e l'evoluzione del rapporto tra uomo e ambiente**.






Condivisione anticipata dei risultati

Coerentemente con i principi di trasparenza e leale collaborazione interistituzionale, la Regione e il MiC **dal 2020** hanno ritenuto opportuno procedere sui propri portali alla **pubblicazione** delle individuazioni cartografiche dei Beni paesaggistici ogni volta che si concludeva e validava la ricognizione di una categoria di beni paesaggistici tutelati.

Lo scopo della pubblicazione è stato innanzitutto far conoscere l'attività svolta, affinché gli Enti locali e i vari soggetti istituzionali potessero tener conto di tali ricognizioni per l'individuazione delle aree su cui la tutela opera e in particolare come **migliore quadro conoscitivo condiviso** di riferimento per la applicazione della tutela dei vincoli paesaggistici e la redazione dei nuovi Piani Urbanistici Generali (PUG).





Confronto anticipato con le amministrazioni

La pubblicazione ha permesso di avviare in via collaborativa, a partire già dal 2020, l'ulteriore verifica dei risultati progressivamente raggiunti nella cognizione dei Beni paesaggistici e il loro perfezionamento con l'apporto, in alcuni casi decisivo, della documentazione integrativa e della conoscenza dei luoghi fornita dalle Amministrazioni Comunali. Inoltre ha consentito di confermare, in termini generali, l'affidabilità e la precisione dell'esatta perimetrazione dei vincoli paesaggistici effettuata dal CTS.

Ad esempio, alla fine del 2021 sono stati pubblicati **1650** corsi d'acqua tutelati = circa 13.000 km complessivi tutelati. Alla fine del 2024 dalla raccolta e valutazione delle segnalazioni pervenute dai Comuni ne sono state individuate 29 che hanno portato ad effettive modifiche al database, che hanno interessato **46** corsi d'acqua.





Aggiornamento dei dati

Le categorie elencate dall'art. 142 individuano elementi «vivi» del paesaggio, che mutano naturalmente nel corso del tempo, come zone costiere, laghi, corsi d'acqua, boschi... o che dipendono da atti esterni, come quelli alla base dell'individuazione dei parchi e riserve, usi civici, zone umide e di interesse archeologico. Come mantenere aggiornato questo dato, dando atto della realtà senza eccessivi aggravii procedurali e contemporaneamente offrendo riferimenti certi per l'applicazione della tutela?



Grazie per l'attenzione

Ilaria Di Cocco

Responsabile cartografia e WebGIS della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana
di Bologna

AdeguamentoPTPR@regione.emilia-romagna.it

[Adeguamento cartografico del PTPR al Codice dei Beni
culturali - Paesaggio - Territorio](#)

